

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0007090

Roma, 22 maggio 2013

OGGETTO: Uffici – sussistenza dell'attività n. 71 del D.P.R. 151/2011. Quesito

In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con il parere del Comando di Pavia, in quanto trattasi in particolare di complesso edilizio ad uso ufficio, facente capo ad unico titolare.

Qualora invece l'attività in esame fosse costituita da uffici facenti capo a diversa titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al punto 73 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 di questa Direzione

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato il quesito formulato dallo Studio Tecnico XXXX YYYY Srl tramite il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia relativo all'argomento in oggetto, come di seguito specificato, fornendo nel contempo l'avviso di questo ufficio.

Il quesito riguarda le modalità di valutazione dell'affollamento ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'azienda con oltre 300 persone presenti, distribuite in due edifici separati.

Si ritiene che ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi le presenze dei due edifici, qualora non comunicanti, non debbano essere sommate.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Lo studio XXXX YYYY srl, ha trasmesso, allo scrivente Comando, un quesito volto a conoscere se ricade, fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 151/2011, att.71, un'azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincendio¹, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300.

Questo Comando, in relazione ad analogo chiarimento, prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997, relativo ad attività ricettive turistico-alberghiere, ritiene che, in assenza di comunicazione fra i due edifici, l'attività rientri al citato allegato I, come att. 71, qualora la presenza di persone presenti, nei due edifici, superi le 300 unità. La normativa da applicare, invece, debba essere quella relativa alla classificazione del singolo edificio fissato all'art. 2 dell'allegato tecnico al DM 22/02/2006.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

Si allega copia della richiesta prodotta dallo studio.

Quesito dello studio

Al fine di poter correttamente procedere all'analisi delle attività modificate od introdotte dal D.P.R. 151/11 si pone il seguente quesito.

Un'azienda già in possesso di CPI, prevedendo in totale oltre 300 persone fisse negli uffici ricade nell'attività 71 pur essendo tali persone distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincendio all'interno di ciascuna delle quali le presenze sono inferiori a 300?

Rimango in attesa di riscontro per il quale ringrazio anticipatamente.

Cordiali saluti

¹ Leggasi "antincendio". N.d.R.